

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

ALLEGATO C) AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

NORME DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE.

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per la tutela legale, per l'assunzione a carico dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni dei CC.NN.LL., degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.
2. Il servizio di tutela legale opera sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale (patrocinio legale), sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente.
3. Per gli amministratori opera solo attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento.

Art. 2 – Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

1. Il dipendente comunale, dirigente e non dirigente, e il Segretario Comunale hanno diritto ad essere tutelati quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei loro confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Sindaco, agli amministratori ed ai consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato.
3. La tutela legale opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.
4. Nell'ipotesi di apertura di un procedimento di responsabilità contabile ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche innanzi alla Corte dei Conti nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato/determinato e degli amministratori comunali, la suddetta tutela legale può essere riconosciuta solo in caso di definitivo proscioglimento.

Art. 3 – Soggetti

1. Il diritto alla tutela legale è riconosciuto a favore del personale dirigente e non dirigente assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, al Segretario Comunale e agli Amministratori comunali.
2. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi.
3. Non possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 5 – Condizioni per l'ammissione: imputazioni

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente o l'amministratore dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente ovvero in conseguenza del rapporto di lavoro o dell'esercizio del mandato.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

Art. 6 – Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio e al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati agli artt. 1 e 2, deve dare immediata comunicazione dell'apertura del procedimento giudiziario a suo carico al Sindaco, all'Ufficio legale ed all'Ufficio Assicurazione del Comune ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale di cui al seguente all'art.13, indicando gli estremi del procedimento (il tipo di giurisdizione, civile, penale etc.) ed inviando in allegato copia degli atti relativi.
2. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) la richiesta di ammissione al patrocinio (se dipendente dell'Ente) e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
 - b) la comunicazione del nominativo del legale corredata di preventivo di parcella per consentire all'Ufficio Legale di effettuare la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
3. Il Sindaco, gli amministratori ed i consiglieri per poter essere ammessi al rimborso delle spese legali, con esclusione del patrocinio legale, devono comunque dare immediata comunicazione dell'apertura del procedimento giudiziario a loro carico osservando le medesime modalità indicate sub punti 1 e 2;
3. I Fac-simili di domanda di patrocinio legale e di comunicazione dell'apertura del procedimento giudiziario, nei casi di rimborso spese legali, sono allegati al presente regolamento

Art. 7 - Legale

1. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'Amministrazione può concernere le spese per le prestazioni di un solo professionista.

Art. 8 – Consulente tecnico di parte

1. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, alla nomina di un solo consulente tecnico di parte.

Art. 9 – Procedimento

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere, per i dipendenti dirigenti e non dirigenti e per il Segretario comunale alternativamente:
 - a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;
 - b) al rimborso delle spese legali.
2. Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati agli artt. 5 e 10, assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente medesimo;
3. Il rimborso delle spese legali opera allorché l'Amministrazione, non avendo riconosciuto il patrocinio, procede al pagamento delle spese processuali sostenute dal dipendente in un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione definitiva che determini nel merito il venir meno ex post del conflitto d'interessi.

Art. 10 – Il patrocinio legale

1. Affinché possa procedersi al riconoscimento a favore dei dipendenti del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
 - a) sussistenza del rapporto di servizio del dipendente;
 - b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 11 – Rapporto di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito dal dipendente, pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi all'espletamento dei doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.
2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune di Cernusco sul Naviglio, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente.
3. Deve ritenersi sussistere conflitto di interessi ogniqualvolta al dipendente sia contestata la commissione dei reati di cui al Capo I, Titolo II "Delitti contro la Pubblica Amministrazione" ed al Capo I, titolo III "Delitti contro l'amministrazione della Giustizia" del libro II del Codice Penale, la commissione di atti o fatti idonei a ledere l'immagine dell'Amministrazione ovvero a procurare danni alla stessa.

Art 12 – Competenze dell'Ufficio Legale e della Giunta Comunale

1. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono è espletata con una istruttoria riservata, a cura dell'Avvocatura comunale, previa acquisizione di apposita relazione da parte del dirigente a capo dell'ufficio a cui appartiene il dipendente che ha richiesto il patrocinio; se il dipendente che richiede il patrocinio ha qualifica dirigenziale la suddetta relazione verrà redatta a cura del Segretario Comunale. Nell'ipotesi in cui il patrocinio venga richiesto dal Segretario Comunale la suddetta relazione verrà redatta a cura del Sindaco o dal Vicesindaco nel caso di impossibilità del Sindaco.
2. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale.
3. Nel provvedimento è indicato il gradimento dell'Ente sul nominativo del legale individuato.

Art. 13 – Polizza assicurativa

1. Di norma l'Ente si assicura stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico dell'Assicurazione delle spese sostenute dal dipendente e dall'amministratore per la difesa nel processo civile, penale e/o amministrativo-contabile.
2. I dipendenti e gli amministratori devono comunicare all'Ufficio Legale, che ne darà comunicazione all'Ufficio Assicurazioni, tutti i fatti e/o atti successivi al provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'integrazione del fascicolo sinistro relativo alla polizza di tutela legale.

Art. 14 – Spese eccedenti il massimale

1. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dall'Assicurazione sono accollate dal Comune.

Art. 15 – Restituzione somme in caso di non assoluzione

1. Nei casi in cui l'Amministrazione abbia concesso al proprio dipendente il patrocinio legale e il procedimento si conclude con una sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente richiederà la restituzione delle somme anticipate.

Art. 16 – Rateazione

1. Nel caso di cui all'art. 15, per i dipendenti è ammessa una restituzione rateale mediante prelievo diretto sullo stipendio, se non concordata altra modalità di rimborso.
2. Fino a n. 4 rate mensili gli importi dovuti non saranno maggiorati dagli interessi legali;
3. Per rateizzazioni per un numero di rate superiore a 4 saranno applicati gli interessi legali a decorrere dalla 5a rata mensile;
4. Non possono essere concesse rateizzazioni superiori a n. 18 rate mensili.

Art. 17 – Rimborso delle spese legali

1. Il Comune, qualora non riconosca il patrocinio legale al dipendente, oppure nel caso in cui la richiesta di rimborso pervenga da un amministratore, è comunque tenuto a rimborsare gli oneri della difesa legale a procedimento concluso, su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato immediatamente sin dall'inizio l'apertura del procedimento giudiziario nei propri confronti e abbia richiesto il gradimento sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale, pena la non concessione del rimborso delle suddette spese legali, fatta eccezione nei casi in cui ci sia l'impossibilità di nominare un difensore di comune gradimento poiché l'imputato (definitivamente prosciolto) sia stato chiamato a rispondere in sede penale per un reato contro la pubblica amministrazione.
2. Nel caso di rimborso spese legali ad un dipendente, le stesse potranno essere corrisposte solo in caso di pronuncia assolutoria nel merito la quale determini il venir meno ex post del conflitto d'interessi.
3. Nel caso di richiesta di rimborso spese legali da parte di un amministratore il Comune non procederà al rimborso se sussiste un conflitto di interessi. Inoltre è sempre necessario un accertamento positivo di diligenza e buona fede, per cui il rimborso va riconosciuto nei casi in cui l'Amministratore si proscioglie con la formula più liberatoria. Anche in presenza di una sentenza di proscioglimento, ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., dovrà essere effettuato un esame del contenuto della sentenza al fine di verificare se la stessa esprima o meno un giudizio di positivo accertamento di insussistenza dei fatti ascritti o di esclusione di colpevolezza dell'amministratore.
Il suddetto accertamento dovrà essere effettuato anche in presenza di una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 529 c.p.p., nonché quando sussiste una causa estintiva del reato dichiarata con provvedimento giudiziario.

Art. 18 – Procedura per il rimborso

1. Ai fini dell'articolo precedente il dipendente o l'amministratore trasmette al Sindaco apposita istanza cui allega copia delle parcelle del legale quietanzate e copia della sentenza di assoluzione passata in giudicato.
2. Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative od altri soggetti.
3. Le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti saranno rimborsate dal Comune nel limite dell'ammontare liquidato dal giudice contabile nella sentenza di proscioglimento così come disposto nell'art. 10bis, comma 10, D.L. 203/2005 convertito in L. 248/2005.

Art. 19 - Requisiti

1. L'Ufficio Legale del Comune provvede all'istruttoria della domanda e verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - nesso di causalità tra l'imputazione e l'esercizio dell'attività o del mandato resi in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1;
 - carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente o dall'amministratore e il Comune;
 - conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione e tenendo conto di quanto precisato all'art. 17.
2. Il provvedimento di riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente o dall'amministratore ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 20 – Norma transitoria

1. Le eventuali richieste di rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

Al Comune di
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
AL SINDACO
ALL'UFFICIO LEGALE
ALL'UFFICIO ASSICURAZIONE
Via Tizzoni 2
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Oggetto: Istanza di patrocinio legale.

Il sottoscritto _____

dipendente del Comune di Cernusco sul Naviglio in qualità di _____

in servizio presso l'ufficio _____ residente a _____

in Via _____ tel./cell. _____ e mail _____

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _____ del seguente atto

allegato in copia _____

_____ :

Richiede l'assistenza legale ai sensi e per gli effetti delle norme previste nei C.C.N.L.

A tal fine dichiara di volersi avvalere delle prestazioni del seguente legale: _____

_____.

Il sottoscritto si impegna:

- a comunicare all'Amministrazione tutti i fatti e/o atti successivi trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'integrazione del fascicolo sinistro relativo alla polizza di tutela legale;

- a rimborsare all'Amministrazione tutte le somme anticipate per la difesa legale nel procedimento in oggetto nell'ipotesi di condanna con dolo o colpa grave.

Si autorizza sin da ora l'Amministrazione Comunale a prelevare direttamente dallo stipendio le eventuali somme che il sottoscritto sia tenuto a rimborsare, riguardanti il procedimento in oggetto, se non restituite con altra modalità.

Si allega copia del preventivo di spesa redatto dal legale di cui sopra contenente la previsione di tutte le spese necessarie per la difesa in giudizio.

Luogo e data _____

Firma del dipendente

Fac-simile comunicazione apertura procedimento giudiziario (da utilizzare da parte dei dipendenti e Amministratori nel caso di rimborso spese legali)

Al Comune di
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
AL SINDACO
ALL'UFFICIO LEGALE
ALL'UFFICIO ASSICURAZIONE
Via Tizzoni 2
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Oggetto: Comunicazione apertura procedimento giudiziario

Il sottoscritto _____

○ dipendente del Comune di Cernusco sul Naviglio in qualità di _____

in servizio presso l'ufficio _____ residente a _____

in Via _____ tel./cell. _____ e mail _____

oppure

○ Amministratore del Comune di Cernusco sul Naviglio dal _____ al _____

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _____ del seguente atto

allegato in copia _____

_____ :

A tal fine dichiara di volersi avvalere delle prestazioni del seguente legale: _____

_____.

Il sottoscritto si impegna a comunicare all'Amministrazione tutti i fatti e/o atti successivi trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'integrazione del fascicolo sinistro relativo alla polizza di tutela legale;

Si allega al riguardo copia del preventivo di spesa redatto dal legale di cui sopra contenente la previsione di tutte le spese necessarie per la difesa in giudizio.

Sarà mia cura procedere a richiedere il rimborso delle spese legali sostenute non appena sarò in possesso della sentenza passata in giudicato.

Luogo e data _____

Firma del dipendente/Amministratore
